



# COMUNE DI SISSA TRECASALI

## Provincia di Parma

DELIBERAZIONE N. 42

in data: 27/12/2023

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** DEFINIZIONE E CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2024

L'anno duemilaventitre addi ventisette del mese di Dicembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze e in videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dal regolamento comunale, vennero oggi convocati a seduta ordinaria in 1<sup>a</sup> convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Nominativo		N.	Nominativo	
1	BERNARDI NICOLA	Presente	8	GAIBAZZI PATRIZIA	Presente
2	FOGLIA MAURO	Presente	9	LOMMI PAOLO	Presente
3	BIZZI LORENZO	Presente	10	RIVARA MARTINA	Presente
4	TRIDENTE TIZIANA	Presente	11	AVANZINI ILARIA	Assente
5	MARIGLIONI NICOLE	Assente	12	RAGAZZINI ANDREA	Assente
6	TONINI SARA	Presente	13	BERTOLI BARBARA	Presente
7	ZANICHELLI IGINO	Presente			

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Nevicella Raimato la quale provvede alla redazione del presente verbale e all'accertamento dell'identità personale dei componenti presenti in aula e di quelli collegati in videoconferenza, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal "Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive, videoconferenza da remoto, ....omissis....", approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 2.3.2021.

Nominati Scrutatori i Consiglieri: FOGLIA MAURO, BIZZI LORENZO, RIVARA MARTINA.

In prosieguo di seduta il Dott. Nicola Bernardi introduce l'argomento posto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L del 28 Settembre 2000, avente all'oggetto "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", ed in particolare l'articolo 107 comma 5 in materia di separazione tra funzioni di indirizzo politico ed attività di gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco n 4 del 30 giugno 2023, avente ad oggetto: "Attribuzione attività di gestione", con cui vengono nominati i Funzionari di Elevata Qualificazione dei vari Settori in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente, sino al 30 giugno 2026;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 122 del 07/12/2023, con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio Finanziario 2024-2026;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 06.12.2023, avente ad oggetto: "Presentazione e Approvazione Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2024-2026";

PREMESSO che in base all'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che, nello specifico, il comma 738 ha abrogato la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

DATO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

SPECIFICATO che l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, **pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale**, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRECISATO che la detrazione di € 200,00 si può effettuare fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale (per le categorie ancora sottoposte a tassazione: A/1 - A/8 e A/9);

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”;

VISTO in particolare il comma 741 che si esprime in modo specifico in merito agli immobili collabenti ed alle aree fabbricabili pertinenziali;

RICHIAMATO il comma 751, **che esonera dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, (beni merce)**, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **a decorrere dall’anno 2022**, in presenza delle condizioni suddette;

PRECISATO che per gli immobili, locati a canone concordato, l’imposta IMU viene ridotta del 25%;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021) che all’articolo 1 comma 48 ha introdotto una novità per i pensionati esteri e che testualmente recita” ***A partire dall’anno 2021*** per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, ***l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e’ applicata nella misura della metà***”, **e precisato** che per effetto dell’art. 1 comma 743 della Legge 234/2021, per tali soggetti, la riduzione dell’ imposta che era nel 2021 pari al 50%, **nel 2022 era salita al 62,5% (con riduzione pertanto al 37,5 per cento), e che, a tutt’oggi, in base alla normativa vigente, dall’anno 2023 tale riduzione risulta essere pari al 50%**;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 depositata il 13.10.2022 che ha cambiato le regole per l’esenzione IMU per l’abitazione principale (rispetto alla precedente disposizione dettata dall’ art. 5/decies del DL 146/2021, convertito nella L. 215/2021, il quale disponeva che, nel caso in cui i membri del nucleo familiare avessero stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione valeva per un solo immobile del nucleo familiare scelto dai componenti del nucleo familiare, sia nel caso di immobili siti nello stesso Comune, sia che siano ubicati in Comuni diversi);

DATO ATTO che la sentenza della Corte Costituzionale n° 209/2022, ha stabilito che **“per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”** e pertanto, ha riconosciuto il diritto a fruire due volte del beneficio della esenzione IMU per l’abitazione principale in caso di coppie che hanno fissato la residenza in due diversi immobili utilizzati come dimora abituale anche se ubicati nello stesso Comune;

DATO ATTO ALTRESI’, che, con sentenza n. 5870 del 27.02.2023, la Corte di Cassazione **chiede l’intervento delle Sezioni Unite della Corte**, in merito all’agevolazione Imu per

l'abitazione principale *“nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale” dimori abitualmente senza i suoi familiari;*

PRECISATO che, a tutt'oggi, viene confermata la sentenza della Corte Costituzionale n° 209/2022 sopra indicata;

VISTO l'art. 1 comma 81 della legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che prevede dal 01.01.2023 l'esenzione IMU in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui all'art. 614, comma secondo, c.p. (violazione di domicilio) e all'art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale;

**VISTA la sentenza n. 37346/2022** della Corte Suprema di Cassazione, che ha chiarito che **NON SUSSISTE** il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell'immobile e pertanto, il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell'IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell'aliquota ordinaria;

PRECISATO altresì che dal 01.01.2023 sono terminate tutte le esenzioni IMU legate al Covid;

RILEVATO che, ai sensi della Legge 160/2019 – articolo 1, commi 756 e 757, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto che prevede la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRECISATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui ai citati commi 756 e 757 avrebbe dovuto formare, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui venivano approvate le aliquote dell'imposta comunale e che, senza il prospetto, la delibera non sarebbe stata valida a produrne gli effetti;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 aveva chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, sarebbe iniziato a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

VISTO che, nonostante il D.M. 7 luglio 2023 abbia adottato il prospetto delle aliquote IMU ai sensi del comma 757 e seguenti della Legge 160/2019, che doveva essere utilizzato per l'anno 2024, con comunicato del 30 novembre 2023, il Dipartimento delle Finanze ha informato ufficialmente i Comuni la proroga all'anno d'imposta 2025 dell'obbligo di redigere il prospetto delle aliquote dell'IMU, come disposto dall'art. 6-ter del DL 132/2023 (Decreto Milleproroghe);

DATO ATTO, altresì, che, nello specifico, i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis. del DL 201/2011, convertito nella legge 214/2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

**VISTO il comma 837 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) che ha apportato delle modificazioni all'art. 1 della legge 27 dicembre, n. 160 (Legge di Bilancio 2020 che ha istituito la Nuova IMU), così' come sotto riportate:**

- a) *al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote del l'IMU, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »*
- b) *al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione del l'IMU, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 »;*

VISTO gli artt. 13 comma 15 e 15 bis del D.L. 201/2011, che hanno disposto l'obbligo dell'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie dei tributi, attraverso l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767 della L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, e la relativa delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

VISTO il Decreto Ministeriale 20 luglio 2021 (pubblicato in G.U. il 16.08.2021) che ha definito le specifiche tecniche del formato elettronico, per l'invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del II Settore – *Servizi Finanziari e Promozione Culturale e Territoriale*– Dott.ssa Rosanna Storci, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:

- voti favorevoli: n. 8
- astenuti: n. 2 (Rivara, Bertoli)

#### DELIBERA

1. DI DEFINIRE, e CONFERMARE, per tutto quanto espresso in narrativa, e in ottemperanza alla normativa vigente, le seguenti aliquote per l'applicazione della "nuova" IMU, per l'anno 2024, con decorrenza 01.01.2024:

#### CATEGORIE

#### ALIQUOTE

Aliquota abitazioni principali categoria A (ad eccezione delle categorie A/1 – A/8 e A/9)	<b>Esenti</b>
– Aliquota Abitazioni principali ( <b>SOLO</b> categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge	<b>6 per mille</b>
– Aliquota per abitazioni (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) <b>utilizzate</b> ad abitazione principale e relative pertinenze nel numero e limiti di legge ( <b>comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado</b> )	<b>10,60 per mille</b>

– Aliquota abitazione non principale e relative pertinenze	<b>10,60 per mille</b>
– Aliquota categorie C/2 - C/6 - C/7 (non pertinenze di abitazioni principali)	<b>10,60 per mille</b>
– Aliquota categoria A/10	<b>9,60 per mille</b>
– Aliquota categoria B	<b>9,60 per mille</b>
– Aliquota categoria C/1 – C/3 – C/4 – C/5	<b>9,60 per mille</b>
– Aliquota immobili ad uso produttivo – gruppo catastale D, di cui: – Quota dovuta allo Stato 7,6 per mille – Quota dovuta al Comune 2,0 per mille	<b>9,60 per mille</b>
– Terreni Agricoli	<b>8,60 per mille</b>
– Terreni agricoli - coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	<b>Esenti</b>
- Aree edificabili	<b>9,60 per mille</b>
– Immobili merce	<b>(Esenti dal 01.01.2022)</b>
– Fabbricati rurali strumentali	<b>1,00 per mille</b>
– Detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze per le quali continua ad applicarsi l'imposta (Categorie A/1 - A/8 e A/9)	<b>Euro 200,00=</b>

2. DI DARE ATTO che la detrazione per l'abitazione principale (per le categorie ancora sottoposte a tassazione: **A/1 - A/8 e A/9**), si detrae fino a concorrenza del suo ammontare rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;

4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul sito internet [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), con le modalità specificate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

5. DI ASSICURARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente;

6. DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Leg.vo 33/2013 e, in particolare, all'art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito internet di dati sotto riportati in formato tabellare:

Provvedimento	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27.12.2023
Oggetto	DEFINIZIONE E CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU – ANNO 2024
Contenuto	Aliquote nuova IMU anno 2024
Eventuale spesa prevista	Nessuna spesa prevista
Estremi principali dei documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	Legge 160/2019; Legge 178/2020; DL 146/2021 convertito in L. 215/2021; Legge 234/2021; Legge 197/2022; DL 132/2023 (Decreto Milleproroghe)

Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, per il rispetto dei termini di legge, con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

**Letto Approvato e sottoscritto:**

**IL Sindaco  
Dott. Nicola Bernardi**

**IL Segretario Comunale  
Dott.ssa Nevicella Raimato**

**COMUNE di SISSA TRECASALI**  
**PROVINCIA di PARMA**

**PROPOSTA DI DELIBERA N.43 DEL 12/12/2023**

Oggetto: DEFINIZIONE E CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2024

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

Parere resi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Addì 20 dicembre 2023

Il Responsabile del II Settore  
STORCI ROSANNA / InfoCamere S.C.p.A.

**COMUNE di SISSA TRECASALI**  
**PROVINCIA di PARMA**

**PROPOSTA DI DELIBERA N.43 DEL 12/12/2023**

Oggetto: DEFINIZIONE E CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2024

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

Parere resi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Si esprime parere favorevole.

Addì 20 dicembre 2023

Il Responsabile del II Settore  
STORCI ROSANNA / InfoCamere S.C.p.A.

**COMUNE di SISSA TRECASALI**  
**PROVINCIA di PARMA**

**DELIBERAZIONE N.42 DEL 27/12/2023**

Oggetto: DEFINIZIONE E CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2024

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi come prescritto dall'articolo 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Sissa Trecasali, li 29/12/2023

L'addetto alla pubblicazione  
*CAMPANINI PATRIZIA / InfoCamere S.C.p.A.*



**COMUNE DI SISSA TRECASALI**  
PROVINCIA DI PARMA

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE  
N. 42 DEL 27/12/2023

OGGETTO:  
DEFINIZIONE E CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nell'Albo On Line di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 29/12/2023 al 13/01/2024
- è divenuta esecutiva il 09/01/2024 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267).

Sissa Trecasali, li 26/01/2024

Il Segretario Comunale  
RAIMATO NEVICELLA / ArubaPEC  
S.p.A.